

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-347 del 25/01/2019
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Italbonifiche S.r.l. - via Archimede, 3 - Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3. Inserimento di un codice EER nella tabella 18 dell'allegato A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-305 del 22/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta **Italbonifiche S.r.l.** – via Archimede, 3 – Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3. Inserimento di un codice EER nella tabella 18 dell'allegato A.

La Dirigente

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpa le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 208/46423 del 11.05.2010,
- Delibera di G.P. n. 379/83838 del 31.08.2010,
- Delibera di G.P. n. 129/28977 del 22.03.2011,
- Delibera di G.P. n. 4/123101 del 10.01.2012,
- Delibera di G.P. n. 177/44392 del 07.05.2012,
- Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04.06.2014,
- Delibera di G.P. n. 314/83811 del 16.09.2014,
- Decreto del Presidente della Provincia n. 28/6755 del 29.01.2015,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4121 del 02.08.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4365 del 17.08.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-5899 del 06.11.2017,

è stata rilasciata alla ditta Italbonifiche S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 20.12.2018, acquisita al prot. n. PGFC/2018/21509 del 20.12.2018 relativa alla richiesta di inserimento del rifiuto pericoloso avente codice codice EER 140605*

“Fanghi o rifiuti solidi solidi, contenenti altri solventi” nell’elenco 18 di cui all’AIA vigente, al fine di poter inviare alle operazioni di recupero R13 tale rifiuto, costituito da fanghi pompabili contenenti solventi non alogenati;

Vista la nota di avvio del procedimento del 27.12.2018, PGFC/2018/21780;

Vista la richiesta di parere istruttorio inviata al Servizio Territoriale di questa Agenzia in data 27.12.2018, con nota PGFC/2018/21781;

Vista la nota PGFC/2018/21783 del 27.12.2018 con cui è stato richiesto agli Enti di produrre eventuali osservazioni entro il 21.01.2018;

Vista la nota acquisita al PGFC/2019/6995 del 16.01.2019, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha espresso parere favorevole a quanto richiesto nel rispetto delle specifiche prescrizioni previste dalla D.G.P. n. 314 del 16.09.2014;

Dato atto che, da parte degli altri Enti, ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Evidenziato che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo di rifiuti assoggettabili a garanzie finanziarie, e che pertanto si rende necessario aggiornare le medesime garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all’AIA;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Italbonifiche S.r.l. rientra all’interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell’AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l’azienda di un atto attestante l’accoglimento delle richieste presentate;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l’azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a €uro 250,00;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell’Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell’allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31.12.2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 112/18 con cui è stata disposta la proroga - per le ragioni

esplicitate in essa e a cui si fa rinvio - fino al 30.06.2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae Emilia Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a **Italbonifiche S.r.l.** con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3, e aggiornare conseguentemente l'AIA inserendo nell'elenco 18 dell'Allegato A il seguente codice di rifiuto pericoloso:

EER	Descrizione rifiuto	Operazione richiesta	Area stoccaggio impianto	Elenco di riferimento
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	R13	Area DP1/E cisterne A e B	Elenco 18

2. **di dare atto** che rimangono valide in particolare le specifiche prescrizioni previste dalla Delibera di G.P. n. 314 del 16.09.2014;
3. **di stabilire** che nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria già prestata venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
4. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
5. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
6. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
8. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. **di fare salvi** i diritti di terzi;
10. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro

120 giorni dal ricevimento del presente atto;

11. **di inviare copia** del presente atto alla ditta Italbonifiche S.r.l., al Comune di Forlì e all'Azienda USL territorialmente competente, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae.

La Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.